

APPENDICE

[01. P.O.16.01: Procedura Operativa n. 16/01](#)

[02. P.O.16.01.allegato1](#)

[03. P.O.16.01.allegato2](#)

[04. P.O.16.01.allegato3](#)

[05. P.O.16.01.allegato4](#)

[06. P.O.16.01.allegato5](#)

[07. Codice di Procedura Civile: Notificazioni.](#)

[08. Decreto Legislativo 18 dicembre 1999, n. 472](#)

[09. Decreto interministeriale del 03.09.1999, n. 321](#)

[10. Circolare n. 6 del 13.08.2002 \(estratto\)](#)

[11. Promemoria CNC](#)

[12. Prospetto accompagnatorio minuta ruolo](#)

[13. Atto di contestazione per tardiva planimetria](#)

[14. Atto di contestazione per tardiva voltura](#)

Agenzia del Territorio
PROCEDURA OPERATIVA N. 16
PROT. n° UDA/2001
OGGETTO: Modalità di emissione dei ruoli

1. SCOPO

In considerazione delle pressanti richieste pervenute dagli Uffici Provinciali volte a poter disporre dello strumento di riscossione coattiva di crediti esigibili, sono state concordate con il Consorzio Nazionale dei Concessionari le modalità operative per avvalersi della procedura amministrativa di cui all'art.3 del decreto interministeriale n.321 del 3 settembre 1999.

2. APPLICABILITA'

La presente procedura si applica a tutti gli Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio.

3. RESPONSABILITA'

La struttura responsabile del processo rappresentato nella presente procedura è il Direttore dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia.

4. GENERALITÀ

Tale procedura, in considerazione dell'imminente avvento dell'euro, non sarà supportata da procedure informatiche, che verranno sviluppate ad avvenuto avviamento del nuovo sistema monetario in funzione dei carichi di lavoro riscontrati.

L'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio dovrà raccogliere tutte le informazioni sui crediti esigibili comprensivi di quelli relativi alle proprie sedi decentrate; dovrà, quindi, compilare le minute del ruolo avvalendosi dei modelli che otterrà dalla stampa della tabella Excel fornita in allegato alla presente procedura operativa (allegato 1): le istruzioni occorrenti per la compilazione del modello sono anch'esse fornite in allegato (allegato 2). Vengono altresì fornite in allegato la tabella dei codici degli Uffici del Territorio (allegato.3) e la tabella dei codici tributo (allegato 4) entrambe necessarie per la corretta compilazione dei modelli.

Le minute del ruolo, debitamente compilate, dovranno essere trasmesse, a mezzo RACCOMANDATA R.R., alla sede periferica del Consorzio Nazionale dei Concessionari. L'individuazione della sede dovrà essere effettuata facendo ricorso alla tabella delle sedi decentrate del CNC recanti l'indicazione delle province competenti (allegato 5).

Ulteriori informazioni sulle sedi periferiche del CNC sono reperibili al sito internet <http://www.ascocnc.it>.


Il Consorzio, nei tempi previsti dal decreto 3 settembre 1999, n.321, provvederà a restituire, in duplice esemplare i ruoli informatizzati all'Ufficio Provinciale. Il Direttore dell'Ufficio, entro dieci giorni dalla restituzione, verificata la corrispondenza tra ruoli informatizzati e le minute dei ruoli trasmesse, dovrà rendere

esecutivo il ruolo con la sottoscrizione del prospetto previsto dal comma 1 art.1 dello stesso decreto e riconsegnare un esemplare del ruolo all'Ufficio del CNC.

Il CNC provvedere alla trasmissione del ruolo al competente concessionario della riscossione per la successiva fase di esazione.

MODALITÀ OPERATIVA

Si ritiene utile, al fine di una migliore comprensione della procedura "Emissione dei ruoli" descrivere brevemente il flusso della procedura.



DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per la fase di primo avviamento della presente procedura operativa sono rese disponibili presso:

- la Direzione centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare le seguenti strutture:
 - per gli aspetti tributari ipotecari, l'ufficio Fiscalità Ipotecaria (dott. ssa Carla gentilizi – tel. 47775.239)
 - per gli aspetti tributari catastali, l'Ufficio Sviluppo servizi (ing. Luigi Botticchio – tel. 47775.411)
- la Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
 - per gli aspetti tecnici dei flussi informativi, la segreteria tecnica della Direzione Centrale (sig. Giancarlo catoni – tel. 47775.284).

Firmato
Mario Picardi

ALLEGATO 2**Istruzioni sulle modalità di compilazione della minuta del ruolo**

Campo del modello	Modalità di compilazione
Ente creditore	Va riportato il nome dell'Ufficio
Specie del ruolo	Valore fisso "ordinario"
Codice Ufficio	Il valore riportato nella tabella Codici Uffici alle colonne <i>Codice Ente, Tipo Ufficio, Ufficio Territorio</i> .
Ente Beneficiario	Campo di acquisizione automatica – non va riempito
N. Rate	Numero delle rate in cui frazionare l'importo da riscuotere
N.Prog.	Numero progressivo del debitore. Nel caso della presenza di più debitori coobbligati in solido, si devono elencare i debitori nelle apposite righe, riportando per essi il medesimo numero progressivo.
Riquadro DEBITORE	Vanno riportate le informazioni riferite dalla numerazione apposita. Si richiama l'attenzione di avere particolare cura nella trascrizione del codice fiscale in quanto elemento indispensabile per la corretta individuazione del debitore d'imposta. Ciò vale a maggior ragione per le persone non fisiche.
Anno riferimento	Va riportato l'anno cui si riferisce l'importo relativo al codice tributo
Codice entrata	Va riportato il codice del tributo oggetto della riscossione. Sono previsti sulla riga del debitore 5 tipi di tributo e per ciascuno di essi quattro annualità. In caso di insufficiente capienza dei campi del rigo riservato al debitore occorre creare un nuovo rigo ripetendo i dati del debitore stesso. E' preferibile indicare espressamente l'importo degli interessi da riscuotere avvalendosi degli appositi codici tributo. In tale ipotesi, ai fini dell'individuazione del termine finale, occorre attenersi alle disposizioni del comma 5 art.3 del decreto n.321 del 1999.

Semestre N.	Semestre di decorrenza per il calcolo degli interessi nell'ipotesi che si demandi al CNC il calcolo degli interessi.
Estremi del titolo: (*) Tipo	Riportare uno dei valori codificati della tabella soprastante contraddistinta da (*).
Estremi del titolo: Numero o codice	Riportare il numero di protocollo del titolo. In caso di emissione di una pluralità di richieste di pagamento (avvisi di liquidazione, Intimazione a pagare ecc.), si raccomanda di indicare l'ultima di esse in ordine di tempo.
Estremi del titolo: Data	Riportare la data del titolo
Ulteriore identificativo	In questo campo, della capienza di 20 caratteri, deve essere riportata la data della notifica dell'ultimo atto di richiesta di pagamento emesso.
Totale paginale	Riportare la somma parziale degli importi della pagina
Totale generale	Riportare la somma progressiva degli importi elencati
AVVERTENZA	Occorre indicare in calce la pagina progressiva con il riferimento alle pagine totali es. 1 di 3

ALLEGATO 3			TABELLA DEI CODICI UFFICI TERRITORIO			
Codice Ufficio			Denominazione Ufficio Codice Fiscale Agenzia Territorio 80416110585	C.Fiscale	Indirizzo	Belfiore
Ente	T.Uff	C.Uff				
00001	R	KI5	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di AGRIGENTO	80416110585	VIA MAZZINI N.253-C. DA FONTANELLE	A089
00001	R	KK8	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di ALESSANDRIA	80416110585	VIA ARNALDO DA BRESCIA N 19	A182
00001	R	KA1	AAgenzia del Territorio Ufficio Provinciale di ANCONA	80416110585	VIA PALESTRO N.15	A271
00001	R	KM6	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di AOSTA	80416110585	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 15	A326
00001	R	KJ6	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di AREZZO	80416110585	VIA PETRARCA N.52	A390
00001	R	KA2	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di ASCOLI PICENO	80416110585	VIA L. MARINI N.15	A462
00001	R	KL3	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di ASTI	80416110585	VIA EMANUELE FILIBERTO N.21	A479
00001	R	KH8	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di AVELLINO	80416110585	VIA MANCINI N.39	A509
00001	R	KB2	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di BARI	80416110585	PIAZZA MASSARI N.50	A662
00001	R	KNA	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di BELLUNO	80416110585	VIA FELTRE, 198	A757
00001	R	KP8	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di BENEVENTO	80416110585	VIA M.FOSCHINI N.2	A783
00001	R	KGA	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di BERGAMO	80416110585	LARGO BORTOLO BELOTTI N.3	A794
00001	R	KM7	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di BIELLA	80416110585	VIA TRIESTE N.21	A859

ALLEGATO 3			TABELLA DEI CODICI UFFICI TERRITORIO			
Codice Ufficio			Denominazione Ufficio Codice Fiscale Agenzia Territorio 80416110585	C.Fiscale	Indirizzo	Belfiore
Ente	T.Uff	C.Uff				
00001	R	KB9	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di BOLOGNA	80416110585	PIAZZA MALPIGHI N.11	A944
00001	R	KP1	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di BOLZANO	80416110585	PIAZZA TRIBUNALE, 2	A952
00001	R	KG1	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di BRESCIA	80416110585	VIA MARSALA N.25	B157
00001	R	KB4	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di BRINDISI	80416110585	VIA NAZARIO SAURO N.7	B180
00001	R	KC8	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di CAGLIARI	80416110585	VIA CESARE PINTUS	B354
00001	R	KI6	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di CALTANISSETTA	80416110585	VIALE REGINA MARGHERITA N.43	B429
00001	R	KD3	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di CAMPOBASSO	80416110585	VIALE REGINA ELENA N.1	B519
00001	R	KH9	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di CASERTA	80416110585	VIA CESARE BATTISTIN.16	I234
00001	R	KI7	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di CATANIA	80416110585	VIA MONS.DOMENICO ORLANDO N.1	C351
00001	R	KD6	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di CATANZARO	80416110585	CORSO MAZZINI N.206	C352
00001	R	KA9	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di CHIETI	80416110585	VIALE AMENDOLA N.62	C632
00001	R	KG4	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di COMO	80416110585	VIA ITALIA LIBERA N.4	C933
00001	R	KD5	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di COSENZA	80416110585	PIAZZA PRINCIPE DI PIEMONTE N.1	D086

ALLEGATO 3			TABELLA DEI CODICI UFFICI TERRITORIO			
Codice Ufficio			Denominazione Ufficio Codice Fiscale Agenzia Territorio 80416110585	C.Fiscale	Indirizzo	Belfiore
Ente	T.Uff	C.Uff				
00001	R	KG6	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di CREMONA	80416110585	V.LE TRENTO E TRIESTE, 102	D150
00001	R	KP5	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di CROTONE	80416110585	DA ATTIVARE	D122
00001	R	KL4	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di CUNEO	80416110585	VIA MONSIGNOR PEANO N.16/B	D205
00001	R	KI8	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di ENNA	80416110585	VIALE DIAZ N 32	C342
00001	R	KCA	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di FERRARA	80416110585	VIALE CAVOUR N.73	D548
00001	R	KJ7	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di FIRENZE	80416110585	VIA DELL'AGNOLO N.80	D612
00001	R	KB5	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di FOGGIA	80416110585	PIAZZA CAVOUR N.23	D643
00001	R	KC1	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di FORLI'	80416110585	VIA G. MAZZINI N.17/19	D704
00001	R	KJ9	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di FROSINONE	80416110585	PIAZZA VI DICEMBRE 3 (PAL.FINANZIARI)	D810
00001	R	KF2	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di GENOVA	80416110585	VIA FINOCCHIARO APRILE N.1	D969
00001	R	KP4	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di GORIZIA	80416110585	VIA FABIO FILZI, 3	E098
00001	R	KE1	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di GROSSETO	80416110585	VIA ROMA 19	E202
00001	R	KF4	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di IMPERIA	80416110585	VIALE MATTEOTTI N.161	E290

ALLEGATO 3			TABELLA DEI CODICI UFFICI TERRITORIO			
Codice Ufficio			Denominazione Ufficio Codice Fiscale Agenzia Territorio 80416110585	C.Fiscale	Indirizzo	Belfiore
Ente	T.Uff	C.Uff				
00001	R	KD4	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di ISERNIA	80416110585	VIA L. TESTA 15/17	E335
00001	R	KB6	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di L' AQUILA	80416110585	VIA FILOMUSI GUELF, 6	A345
00001	R	KA8	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di LA SPEZIA	80416110585	PIAZZALE J. F. KENNEDY N.30	E463
00001	R	KK1	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di LATINA	80416110585	VIA E. FILIBERTO, 6	E472
00001	R	KKA	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di LECCE	80416110585	VIA GALLIPOLI N.37	E506
00001	R	KB7	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di LECCO	80416110585	VIA IGUALADA, 8	E507
00001	R	KG5	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di LIVORNO	80416110585	VIA CAMPO DI MARTE N.29/31	E625
00001	R	KG8	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di LODI	80416110585	VIA GABBA N.5	E648
00001	R	KHA	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di LUCCA	80416110585	VIA DEL BRENNERO N.223	E715
00001	R	KA4	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di MACERATA	80416110585	PIAZZA MAZZINI N.74	E783
00001	R	KH1	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di MANTOVA	80416110585	VIA POMPONAZZO N.27	E897
00001	R	KE5	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di MASSA CARRARA	80416110585	VIALE STAZIONE N.65	F023
00001	R	KD8	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di MATERA	80416110585	PIAZZA MATTEOTTI, 18	F052

ALLEGATO 3			TABELLA DEI CODICI UFFICI TERRITORIO			
Codice Ufficio			Denominazione Ufficio Codice Fiscale Agenzia Territorio 80416110585	C.Fiscale	Indirizzo	Belfiore
Ente	T.Uff	C.Uff				
00001	R	KI9	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di MESSINA	80416110585	VIA GARIBALDI,120	F158
00001	R	KG7	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di MILANO	80416110585	CORSO MONFORTE N.32	F205
00001	R	KC3	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di MODENA	80416110585	RUA PIOPPA N.22	F257
00001	R	KI2	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di NAPOLI	80416110585	VIA DE GASPERI 16/18	F839
00001	R	KL8	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di NOVARA	80416110585	VIA TORNIELLI N.14	F952
00001	R	KC9	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di NUORO	80416110585	VIA LAMARMORA, 92	F979
00001	R	KDA	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di ORISTANO	80416110585	VIA BEATRICE D'ARBOREA T. C	G113
00001	R	KN1	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di PADOVA	80416110585	PIAZZALE DELLA STAZIONE 6	G224
00001	R	KJA	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di PALERMO	80416110585	VIA MAGGIORE TOSELLI N.132	G273
00001	R	KC5	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di PARMA	80416110585	VIA GARIBALDI N.20	G337
00001	R	KH3	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di PAVIA	80416110585	VIA DEFENDENTE SACCHI N.6	G388
00001	R	KJ4	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di PERUGIA	80416110585	VIA CANALI N.12	G478
00001	R	KA5	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di PESARO	80416110585	VIA MAMELI N.9	G479

ALLEGATO 3			TABELLA DEI CODICI UFFICI TERRITORIO			
Codice Ufficio			Denominazione Ufficio Codice Fiscale Agenzia Territorio 80416110585	C.Fiscale	Indirizzo	Belfiore
Ente	T.Uff	C.Uff				
00001	R	KBA	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di PESCARA	80416110585	PIAZZA ITALIA	G482
00001	R	KC4	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di PIACENZA	80416110585	VIA CAMPO SPORTIVO VECCHIO N.10	G535
00001	R	KE6	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di PISA	80416110585	VIA ANTONIO CECI N.1	G702
00001	R	KE8	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di PISTOIA	80416110585	VIA B. BUOZZI N.28	G713
00001	R	KM8	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di PORDENONE	80416110585	BORGO S.ANTONIO N.23	G888
00001	R	KD9	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di POTENZA	80416110585	CORSO XVIII AGOSTO, 44	G942
00001	R	KEA	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di PRATO	80416110585	VIALE MONTEGRAPPA 282	G999
00001	R	KJ1	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di RAGUSA	80416110585	VIA DANTE N.120 -	H163
00001	R	KC6	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di RAVENNA	80416110585	PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA' N.29	H199
00001	R	KD7	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di REGGIO CALABRIA	80416110585	VIA NAZIONALE N.87 PENTIMELE -	H224
00001	R	KC7	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di REGGIO EMILIA	80416110585	VIA CAMPANINI N.2	H223
00001	R	KP6	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di RIETI	80416110585	VIALE DELLA GIOVENTU' N.5 (PAL.FINANZ.)	H282
00001	R	KC2	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di RIMINI	80416110585	VIA CORIANO, 34	H294

ALLEGATO 3			TABELLA DEI CODICI UFFICI TERRITORIO			
Codice Ufficio			Denominazione Ufficio Codice Fiscale Agenzia Territorio 80416110585	C.Fiscale	Indirizzo	Belfiore
Ente	T.Uff	C.Uff				
00001	R	KK2	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di ROMA	80416110585	VIALE ANTONIO CIAMARRA N.139	H501
00001	R	KN3	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di ROVIGO	80416110585	CORSO DEL POPOLO N.321	H620
00001	R	KI4	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di SALERNO	80416110585	VIA DEI PRINCIPATI N. 75	H703
00001	R	KD1	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di SASSARI	80416110585	VIA ROMA, 53	I452
00001	R	KF8	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di SAVONA	80416110585	CORSO RICCI N.14/A	I480
00001	R	KFA	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di SIENA	80416110585	VIA LIGURIA N.2	I726
00001	R	KJ2	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di SIRACUSA	80416110585	VIALE TICA N.138 -	I754
00001	R	KH6	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di SONDRIO	80416110585	PIAZZALE LAMBERTENGGHI N.3	I829
00001	R	KB8	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di TARANTO	80416110585	VIA PUPINO N.92	L049
00001	R	KA7	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di TERAMO	80416110585	LARGO MADONNA DELLE GRAZIE N.2	L103
00001	R	KJ8	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di TERNI	80416110585	VIALE BRAMANTE N.37	L117
00001	R	KM2	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di TORINO	80416110585	VIA GUCCIARDINI N.11	L219
00001	R	KJ3	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di TRAPANI	80416110585	VIA G. RUBINO N.3 -	L331

ALLEGATO 3			TABELLA DEI CODICI UFFICI TERRITORIO			
Codice Ufficio			Denominazione Ufficio	C.Fiscale	Indirizzo	Belfiore
Ente	T.Uff	C.Uff	Codice Fiscale Agenzia Territorio 80416110585			
00001	R	KPA	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di TRENTO	80416110585	VIA C. VANNETTI, 15	L378
00001	R	KN4	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di TREVISO	80416110585	VIA PIAVE, 19	L407
00001	R	KP2	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di TRIESTE	80416110585	CORSO CAVOUR, 6	L424
00001	R	KP3	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di UDINE	80416110585	VIA GORGHI N.18	L483
00001	R	KH7	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di VARESE	80416110585	VIA FRATTINI N.1	L682
00001	R	KN5	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di VENEZIA	80416110585	SAN POLO 764	L736
00001	R	KL9	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di VERBANO CUSIO OSSOLA	80416110585	C.SO EUROPA N.30 PALLANZA	L746
00001	R	KMA	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di VERCELLI	80416110585	VIA DUOMO N.2	L750
00001	R	KM9	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di VERONA	80416110585	VIA LUIGI DA PORTO, N.2/A	L781
00001	R	KP7	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di VIBO VALENTIA	80416110585	DA ATTIVARE	F537
00001	R	KN7	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di VICENZA	80416110585	VIA ZAMPIERI N. 22	L840
00001	R	KK7	Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di VITERBO	80416110585	LARGO E. FERMI N.15	M082

ALLEGATO 4		TABELLA DEI CODICI TRIBUTO		
C_Tributo	T_Tributo	C_Capo	C_Capitolo	C_Articolo
T01T	TERRITORIO-SERVIZI INFORM.RESI,ANCHE VIA TELEMATICA, DA AG.TERRITORIO	06	3702	00
T02T	TERRITORIO - INDENNITA' ED INTERESSI DI MORA LEGGE 26/01/1961 N.29	08	3313	03
T23T	TERRITORIO - IMPOSTA IPOTECARIA - CONDONO FISCALE	08	1242	03
T25T	TERRITORIO - DIRITTI CATASTALI E DI SCRITTURATO - CONDONO FISCALE	08	1242	05
T28T	TERRITORIO - RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI PER VERIFICHE STRAORDINARIE	07	3305	00
T37I	TERRITORIO - IMPOSTA CATASTALE INTERESSI	08	1243	00
T37T	TERRITORIO - IMPOSTA CATASTALE	08	1243	00
T41T	TERRITORIO-SANZ.AMM. MULTE INFLITTE DA AUT. GIUDIZ. E AMM.VE-OBLAZIONI	08	2301	00
T43T	TERRITORIO - DEFINIZIONE SITUAZIONI E PENDENZE IMPOSTA IPOTECARIA	08	1253	03
T44T	TERRITORIO - SOMME DEI CONTRAENTI CON AMMINISTRAZIONE STATALE	07	3306	00
T45T	TERRITORIO-DEFINIZIONE SITUAZIONI E PENDENZE DIR.CATASTALI E SCRITT.	08	1253	05
T48T	TERRITORIO-SPESE ONORARI E DIRITTI LIQUIDATI DA COMMISSIONI TRIBUTARIE	08	2329	00
T49I	TERRITORIO - IMPOSTA IPOTECARIA INTERESSI	08	1210	02
T49T	TERRITORIO - IMPOSTA IPOTECARIA	08	1210	02
T56I	TERRITORIO - IMPOSTA DI BOLLO INTERESSI	08	1205	04
T56T	TERRITORIO - IMPOSTA DI BOLLO	08	1205	04
T67T	TERRITORIO - ENTRATE EVENTUALI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLE FINANZE	07	2319	00
T73T	TERRITORIO - REC. SPESE GIUSTIZIA, SPESE ANTICIPATE VOLTURE CATASTALI	08	3302	00
T74T	TERRITORIO-SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTE E TASSE IPOTECARIE E CATASTALI	08	3313	05
T75T	TERRITORIO - SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTA DI BOLLO	08	3313	02
T78T	TERRITORIO - TASSA IPOTECARIA	08	1400	00
T83T	TERRITORIO - PROVENTI DEL SERVIZIO IPOTECARIO E DI CONSERVATORIA	08	2324	00
T86T	TERRITORIO - TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI DAL MINISTERO FINANZE	08	2054	00

ALLEGATO 5			
Centro CNC	Indirizzo CNC	Sigla Provincia	Provincia
PALERMO	Via Pietro Nenni, 28	AG	AGRIGENTO
TORINO	Via Tirreno, 247	AL	ALESSANDRIA
ANCONA	Via dell'Industria, 27	AN	ANCONA
TORINO	Via Tirreno, 247	AO	AOSTA
FIRENZE	Via Galluzzi, 30	AR	AREZZO
ANCONA	Via dell'Industria, 27	AP	ASCOLI PICENO
TORINO	Via Tirreno, 247	AT	ASTI
NAPOLI	Via Cornelia dei Gracchi, 34	AV	AVELLINO
BARI	Via Alcide De Gasperi, 292	BA	BARI
VERONA	Corso Milano, 92/B	BL	BELLUNO
NAPOLI	Via Cornelia dei Gracchi, 34	BN	BENEVENTO
MILANO	Via Domenico Trentacoste, 3	BG	BERGAMO
TORINO	Via Tirreno, 247	BI	BIELLA
BOLOGNA	Via del Perugino, 6	BO	BOLOGNA
VERONA	Corso Milano, 92/B	BZ	BOLZANO
MILANO	Via Domenico Trentacoste, 3	BS	BRESCIA
BARI	Via Alcide De Gasperi, 292	BR	BRINDISI
CAGLIARI	Via Molise, 4/6	CA	CAGLIARI
PALERMO	Via Pietro Nenni, 28	CL	CALTANISSETTA
NAPOLI	Via Cornelia dei Gracchi, 34	CB	CAMPOBASSO
NAPOLI	Via Cornelia dei Gracchi, 34	CE	CASERTA
PALERMO	Via Pietro Nenni, 28	CT	CATANIA
CATANZARO	Via G. Da Fiore (Fabbricato Comet)	CZ	CATANZARO
ANCONA	Via dell'Industria, 27	CH	CHIETI
MILANO	Via Domenico Trentacoste, 3	CO	COMO
CATANZARO	Via G. Da Fiore (Fabbricato Comet)	CS	COSENZA
MILANO	Via Domenico Trentacoste, 3	CR	CREMONA
CATANZARO	Via G. Da Fiore (Fabbricato Comet)	KR	CROTONE
TORINO	Via Tirreno, 247	CN	CUNEO
PALERMO	Via Pietro Nenni, 28	EN	ENNA
BOLOGNA	Via del Perugino, 6	FE	FERRARA
FIRENZE	Via Galluzzi, 30	FI	FIRENZE
BARI	Via Alcide De Gasperi, 292	FG	FOGGIA
BOLOGNA	Via del Perugino, 6	FO	FORLI
ROMA	Via Benedetto Croce, 122/124 Roma	FR	FROSINONE
TORINO	Via Tirreno, 247	GE	GENOVA
VERONA	Corso Milano, 92/B	GO	GORIZIA
FIRENZE	Via Galluzzi, 30	GR	GROSSETO
TORINO	Via Tirreno, 247	IM	IMPERIA
NAPOLI	Via Cornelia dei Gracchi, 34	IS	ISERNIA

ROMA	Via Benedetto Croce, 122/124 Roma	AQ	L AQUILA
TORINO	Via Tirreno, 247	SP	LA SPEZIA
ROMA	Via Benedetto Croce, 122/124 Roma	LT	LATINA
BARI	Via Alcide De Gasperi, 292	LE	LECCE
MILANO	Via Domenico Trentacoste, 3	LC	LECCO
FIRENZE	Via Galluzzi, 30	LI	LIVORNO
MILANO	Via Domenico Trentacoste, 3	LO	LODI
FIRENZE	Via Galluzzi, 30	LU	LUCCA
ANCONA	Via dell'Industria, 27	MC	MACERATA
VERONA	Corso Milano, 92/B	MN	MANTOVA
FIRENZE	Via Galluzzi, 30	MS	MASSA CARRARA
BARI	Via Alcide De Gasperi, 292	MT	MATERA
PALERMO	Via Pietro Nenni, 28	ME	MESSINA
MILANO	Via Domenico Trentacoste, 3	MI	MILANO
BOLOGNA	Via del Perugino, 6	MO	MODENA
NAPOLI	Via Cornelia dei Gracchi, 34	NA	NAPOLI
TORINO	Via Tirreno, 247	NO	NOVARA
CAGLIARI	Via Molise, 4/6	NU	NUORO
CAGLIARI	Via Molise, 4/6	OR	ORISTANO
VERONA	Corso Milano, 92/B	PD	PADOVA
PALERMO	Via Pietro Nenni, 28	PA	PALERMO
BOLOGNA	Via del Perugino, 6	PR	PARMA
MILANO	Via Domenico Trentacoste, 3	PV	PAVIA
FIRENZE	Via Galluzzi, 30	PG	PERUGIA
ANCONA	Via dell'Industria, 27	PS	PESARO
ANCONA	Via dell'Industria, 27	PE	PESCARA
BOLOGNA	Via del Perugino, 6	PC	PIACENZA
FIRENZE	Via Galluzzi, 30	PI	PISA
FIRENZE	Via Galluzzi, 30	PT	PISTOIA
VERONA	Corso Milano, 92/B	PN	PORDENONE
CATANZARO	Via G. Da Fiore (Fabbricato Comet)	PZ	POTENZA
FIRENZE	Via Galluzzi, 30	PO	PRATO
PALERMO	Via Pietro Nenni, 28	RG	RAGUSA
BOLOGNA	Via del Perugino, 6	RA	RAVENNA
CATANZARO	Via G. Da Fiore (Fabbricato Comet)	RC	REGGIO DI CALABRIA
BOLOGNA	Via del Perugino, 6	RE	REGGIO NELL EMILIA
ROMA	Via Benedetto Croce, 122/124 Roma	RI	RIETI
BOLOGNA	Via del Perugino, 6	RN	RIMINI
ROMA	Via Benedetto Croce, 122/124 Roma	RM	ROMA
VERONA	Corso Milano, 92/B	RO	ROVIGO
NAPOLI	Via Cornelia dei Gracchi, 34	SA	SALERNO
CAGLIARI	Via Molise, 4/6	SS	SASSARI

TORINO	Via Tirreno, 247	SV	SAVONA
FIRENZE	Via Galluzzi, 30	SI	SIENA
PALERMO	Via Pietro Nenni, 28	SR	SIRACUSA
MILANO	Via Domenico Trentacoste, 3	SO	SONDRIO
BARI	Via Alcide De Gasperi, 292	TA	TARANTO
ANCONA	Via dell'Industria, 27	TE	TERAMO
FIRENZE	Via Galluzzi, 30	TR	TERNI
TORINO	Via Tirreno, 247	TO	TORINO
PALERMO	Via Pietro Nenni, 28	TP	TRAPANI
VERONA	Corso Milano, 92/B	TN	TRENTO
VERONA	Corso Milano, 92/B	TV	TREVISO
VERONA	Corso Milano, 92/B	TS	TRIESTE
VERONA	Corso Milano, 92/B	UD	UDINE
MILANO	Via Domenico Trentacoste, 3	VA	VARESE
VERONA	Corso Milano, 92/B	VE	VENEZIA
TORINO	Via Tirreno, 247	VB	VERBANO CUSIO OSSOLA
TORINO	Via Tirreno, 247	VC	VERCELLI
VERONA	Corso Milano, 92/B	VR	VERONA
CATANZARO	Via G. Da Fiore (Fabbricato Comet)	VV	VIBO VALENTIA
VERONA	Corso Milano, 92/B	VI	VICENZA
ROMA	Via Benedetto Croce, 122/124 Roma	VT	VITERBO

Codice di procedura civile

Libro Primo – Titolo VI – Capo I – Sezione IV – Delle comunicazioni e delle notificazioni

Abbreviazioni.

att.: disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile

s.: seguente

ss.: seguenti

c.c.: codice civile

nav.: codice della navigazione

137. Notificazioni.

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti (150 s.), sono eseguite dall'ufficiale giudiziario (59) su istanza di parte (163, 170, 237, 285, 292, 330, 331, 392, 415, 435, 489; att. 188) o su richiesta del pubblico ministero (805) o del cancelliere (179, 417, 418, 421, 489, 640; att. 47 ss).

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario (160) di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

138. Notificazione in mani proprie.

L'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi (140) nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione (148), e la notificazione si considera fatta in mani proprie (141, 145, 146).

139. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.

Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza (c.c. 43, 44, 45, 144, 145) del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio (c.c. 2195).

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda (c.c. 2196, 2555), purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla (140).

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci (nav. 293, 321).

Quando non è noto il comune di residenza (c.c. 43, 44, 45, 46), la notificazione si fa nel comune di dimora (c.c. 43, 44, 45, 46), e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

140. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito; alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (att. 48)

141. Notificazione presso il domiciliatario.

La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio (c.c. 47) presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione (660).

Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato (330, 480).

La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio (c.c. 47), equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario (138).

La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto (c.c. 47) se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio (145).

142. Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica.

Salvo quanto disposto nel terzo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato (4; c.c. 43) e non vi ha eletto domicilio (c.c. 47) o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato (143).

Una terza copia è consegnata al pubblico ministero, che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta (143; att. 49).

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200

143. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio (c.c. 43) del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza (c.c. 43) o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede.

Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero (att. 49).

144. Notificazione alle amministrazioni dello Stato.

Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato.

Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente

145. Notificazione alle persone giuridiche.

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede (19; c.c. 16, 46, 2328, 2465, 2475), mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa (19).

La notificazione alle società non aventi personalità giuridica (c.c. 2251, 2291, 2313, 2315, 2316), alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma.

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141.

146. Notificazione a militari in attività di servizio.

Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie (138), osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia (160) al pubblico ministero (att. 49), che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

147. Tempo delle notificazioni.

Le notificazioni non possono farsi dal 1° ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1° aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20 (519; att. 47).

148. Relazione di notificazione.

L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto (att. 47).

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità (138,139), nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario (140 att. 47).

149. Notificazione a mezzo del servizio postale.

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la

copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

150. Notificazione per pubblici proclami.

Quando la notificazione nei modi ordinari (138 s.) è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura, può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero (att. 50), la notificazione per pubblici proclami (166).

L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel foglio degli annunci legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto (att. 51), con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede (163 bis).

Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al conciliatore (ora, giudice di pace).

151. Forme di notificazione ordinate dal giudice.

Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato (c.c. 2706) con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità.

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1966, n. 662

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1966, n.662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1997;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1966;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria.

Art. 2

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.

2. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del triennio, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza.

Art. 3

Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Art. 4

Imputabilità

1. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.

Art. 5

Colpevolezza

1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.
2. Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire cento milioni, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma 1. L'importo può essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
3. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.
4. È dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

Art. 6

Cause di non punibilità

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni

estimative, ancorché relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento.

2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.

5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Art. 7

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

Art. 8

Intrasmissibilità della sanzione agli eredi

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

Art. 9

Concorso di persone.

1. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

Art. 9

Concorso di persone

1. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

Art. 10

Autore mediato

1. Salva l'applicazione dell'articolo 9 chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale.

Art. 11

Responsabili per la sanzione amministrativa

1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.

2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

3. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.

4. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave estingue l'obbligazione indicata nel comma 1.

5. Quando la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'articolo 5, comma 2, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 è limitata all'eventuale eccedenza.

6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell'autore della violazione.

7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica, della società o dell'ente indicati nel comma 1.

Art. 12

Concorso di violazioni e continuazione

1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione

2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.

4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.

5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.

Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.

6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

Art. 13

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. (Comma abrogato)
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

Art. 14

Cessione di azienda

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.
5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

Art. 15

Trasformazione, fusione e scissione di società

La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'articolo 2499 codice civile.

2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

Art. 16

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

4. Se non addiventano a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addiventare a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.

Art. 16 bis

Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni

1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo 16, relativo alle violazioni previste dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.

2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 16, comma 7, è ridotto alla metà.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal 1 aprile 2003.

Art. 17

Irrogazione immediata

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3.

Art. 18

Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi

1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie.

2. Se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, che può comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione. Salvo diversa disposizione di legge, il ricorso amministrativo è proposto alla Direzione regionale delle entrate, competente in ragione della sede dell'ufficio che ha irrogato le sanzioni.

3. In presenza di più soggetti legittimati, se alcuno di essi adisce l'autorità giudiziaria, il ricorso amministrativo è improponibile, quello in precedenza proposto diviene improcedibile e la controversia pendente deve essere riproposta avanti al giudice.

ordinario nel termine di centottanta giorni dalla notificazione della decisione di improcedibilità.

4. Le decisioni delle commissioni tributarie e dell'autorità giudiziaria sono immediatamente esecutive nei limiti previsti dall'articolo 19.

Art. 19

Esecuzione delle sanzioni

1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.

2. La commissione tributaria regionale può sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. La sospensione deve essere concessa se viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.

4. Quando non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, la sanzione è riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale è proposto ricorso amministrativo, nei limiti della metà dell'ammontare da questo stabilito. L'autorità giudiziaria ordinaria successivamente adita, se dall'esecuzione può derivare un danno grave ed irreparabile, può disporre la sospensione e deve disporla se viene offerta idonea garanzia.

5. Se l'azione viene iniziata avanti all'autorità giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la decisione dell'organo amministrativo, la sanzione pecuniaria è riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4.

6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.

Art. 20

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3.

2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.

3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

Art. 21

Sanzioni accessorie

1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:

- a) l'interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
- b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture, per la durata massima di sei mesi;
- c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione, per la durata massima di sei mesi;
- d) la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).

2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.

Art. 22

Ipoteca e sequestro conservativo

1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi.

3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La commissione decide con sentenza.

4. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il presidente, ricevuta l'istanza, provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza.

5. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate al tribunale territorialmente competente in ragione della sede dell'ufficio richiedente, che provvede secondo le disposizioni del libro IV, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso l'organo dinanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.

7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione. In tal

caso, il presidente della commissione tributaria provinciale ovvero il presidente del tribunale dispongono, su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti perdono altresì efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda. La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione.

Art. 23

Sospensione dei rimborsi e compensazione

1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.
2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporre la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione.

Art. 24

Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. L'ufficio o l'ente che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentirne, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 25

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata in vigore.
2. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 si applicano ai procedimenti in corso alla data indicata nel comma 1.

3. I procedimenti incorso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro il 18 dicembre 1998, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. È comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato. La definizione non si applica alle sanzioni contemplate nell'articolo 17, comma 3.

3-bis. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni dei redditi, comprese quelle unificate, presentate nell'anno 1998, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.

3-ter. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni presentate nell'anno 1999, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.

3-quater. Le sanzioni relative alle somme iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito di controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono ridotte della metà per i contribuenti che aderiscono ad apposito invito al pagamento dei tributi dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni medesime, contenuto in una comunicazione inviata al debitore dai concessionari del servizio nazionale della riscossione entro il secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.

3-quinquies. Gli importi indicati nella comunicazione di cui al comma 3-quater, inviata tramite servizio postale, sono pagati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione stessa.

3-sexies. Se le somme indicate nella comunicazione, o quelle eventualmente rideterminate in sede di autotutela, non sono integralmente corrisposte entro il termine di cui al comma 3-quater, il debitore è tenuto a pagare l'intero importo iscritto a ruolo previa notifica, da parte del concessionario, della relativa cartella.

3-septies. La remunerazione spettante al concessionario sulle somme riscosse a seguito dell'invio della comunicazione di cui al comma 3-quater è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 26

Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria

1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.

2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto.

3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.

Art. 27

Violazioni riferite a società, associazioni od enti

1. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 28

Disposizioni di attuazione

1. Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro delle finanze, le modalità di pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

Art. 29

Disposizioni abrogate

1. Sono abrogati:

a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20, limitatamente alle parole "e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi", da 26 a 29 e da 55 a 63 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;

b) il decreto ministeriale 1 settembre 1931;

c) i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole "27, penultimo comma", dell'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) nell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546:

1) nella rubrica, le parole "e delle sanzioni pecuniarie";

2) nel comma 3, le parole "e le sanzioni pecuniarie".

2. È inoltre abrogata ogni altra norma in materia di sanzioni amministrative tributarie, nonché della loro determinazione ed irrogazione, non compatibile con le disposizioni del presente decreto.

Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1 aprile 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Decreto interministeriale del 03.09.1999, n. 321.

Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Preambolo

IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante norme per il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto l'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 4 del citato decreto n. 46 del 1999, il quale prevede che, con decreto del Ministero delle finanze, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari (CNC);

Visto l'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 46 del 1999, il quale prevede che, con decreto del Ministero delle finanze, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità con cui l'ufficio consegna il ruolo al concessionario del servizio nazionale della riscossione anche avvalendosi del CNC;

Visto l'articolo 22 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, in base al quale, tra l'altro, i decreti previsti dagli articoli 12, comma 2, e 24, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono adottati dal Ministero delle finanze anche per le entrate iscritte a ruolo diverse dalle imposte sui redditi;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuta l'opportunità di emanare un unico decreto per dare esecuzione ai citati articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

Considerata la necessità di disciplinare in via regolamentare, oltre alla formazione e alla consegna del ruolo, anche il contenuto minimo della cartella di pagamento, la cui notificazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, vale anche come notificazione del ruolo stesso;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta dell'8 giugno 1999;

Considerato che le osservazioni formulate dalla predetta commissione consultiva non possono trovare integrale accoglimento, in quanto l'accesso diretto del CNC al sistema informativo del Ministero delle finanze non è previsto dalle vigenti

disposizioni di legge e, pertanto, non può essere contemplato neppure ai limitati fini della validazione, della fornitura e dell'attribuzione del codice fiscale e del domicilio fiscale del debitore;

Acquisito il parere della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-14019 del 24 agosto 1999;

Adotta
il seguente regolamento:

art. 1

Contenuto dei ruoli

1. I ruoli sono formati direttamente dall'ente creditore o con l'intervento, ai fini della informatizzazione e con le modalità previste dall'articolo 3, del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari (CNC). Essi, in entrambi i casi, recano un numero identificativo univoco a livello nazionale e sono costituiti ognuno da un prospetto conforme al modello da approvare con decreto dirigenziale, adottato dalle Amministrazioni delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e da un elenco contenente l'indicazione dei seguenti dati:

- a) l'ente creditore;
- b) la specie del ruolo;
- c) il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori;
- d) il codice di ogni componente del credito, di seguito denominata articolo di ruolo;
- e) il codice dell'ambito;
- f) l'anno o il periodo di riferimento del credito;
- g) l'importo di ogni articolo di ruolo;
- h) il totale degli importi iscritti nel ruolo;
- i) il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l'importo di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse;
- j) la data di consegna al concessionario.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 è contenuta, per ciascun debitore, anche l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo; nel caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica.

art. 2

Procedura diretta di formazione e consegna del ruolo

1. I ruoli formati direttamente dall'ente creditore sono redatti, firmati e consegnati, mediante trasmissione telematica al CNC, ai competenti concessionari del servizio nazionale della riscossione, di seguito denominati concessionari, in conformità alle specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Se una o più quote del ruolo sono prive di almeno uno dei dati elencati nell'articolo 1, comma 1, il concessionario lo segnala all'ente creditore per il tramite del CNC e resta autorizzato a non porre tali quote in riscossione finché l'ente creditore non abbia provveduto alle necessarie integrazioni.

art. 3

Procedura di formazione e consegna del ruolo con l'ausilio del CNC

1. Nel caso in cui l'ente creditore non possa utilizzare la procedura di cui all'articolo 2, alla compilazione informatizzata dei ruoli provvede il CNC sulla base di minute trasmesse dagli enti creditori su supporto informatico o cartaceo.

2. Le minute dei ruoli contengono l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) l'ente creditore;
- b) l'ente beneficiario, se diverso dall'ente creditore;
- c) la specie del ruolo;
- d) il codice fiscale dei debitori;
- e) il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita, per le persone fisiche;
- f) la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- g) per ogni articolo di ruolo, il codice o, in mancanza, la descrizione;
- h) l'anno o il periodo di riferimento del credito;
- i) gli importi a carico di ciascun debitore. Per gli interessi, gli accessori e le sanzioni, l'ente creditore può limitarsi ad indicare nella minuta gli elementi necessari al calcolo degli stessi da parte del CNC;
- j) il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l'importo totale di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse;
- k) l'importo totale relativo a ogni pagina e all'intera minuta;
- l) l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo; nel caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica.

3. La trasmissione delle minute redatte su supporto informatico è effettuata in conformità alle specifiche tecniche definite d'intesa tra il singolo ente creditore ed il CNC.

4. Il CNC, ricevute le minute, provvede alla informatizzazione dei ruoli operando l'acquisizione, la codifica ed il controllo dei dati trasmessi, richiedendo al sistema informativo del Ministero delle finanze la convalida, la fornitura o l'attribuzione del codice fiscale e del domicilio fiscale del debitore, escludendo le quote concernenti importi inferiori a quello stabilito con il regolamento di cui all'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e quelle prive di almeno uno dei dati di cui al comma 2, lettere a), b), e), e) f), g), h), i) e l) e quantificando gli interessi, le sanzioni e gli accessori non direttamente determinati nella minuta dall'ente creditore.

5. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sia se determinati direttamente dall'ente creditore, sia se quantificati dal CNC, sono calcolati:

- a) per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto cartaceo pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, fino al giorno 10 del terzo mese successivo;

- b) per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto cartaceo pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese, fino al giorno 25 del terzo mese successivo;
 - c) per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto informatico pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, fino al giorno 25 del secondo mese successivo;
 - d) per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto informatico pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese, fino al giorno 210 del terzo mese successivo.
6. Dopo avere svolto le attività previste dal comma 4, il CNC restituisce in duplice esemplare i ruoli informatizzati agli enti creditori. La restituzione dei ruoli informatizzati provenienti da supporto cartaceo avviene:
- a) per le minute pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, entro l'ultimo giorno del mese successivo;
 - b) per le minute pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese, entro il giorno 15 del secondo mese successivo.
7. La restituzione dei ruoli informatizzati provenienti da supporto magnetico avviene :
- a) per le minute pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, entro l'ultimo giorno del mese successivo;
 - b) per le minute pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese, entro il giorno 15 del secondo mese successivo.
8. Entro dieci giorni dalla restituzione effettuata ai sensi dei commi 6 e 7, l'ente creditore rende esecutivo il ruolo con la sottoscrizione del prospetto di cui all'articolo 1, comma 1, e ne consegna un esemplare al competente concessionario mediante trasmissione al CNC.

art. 4

Data di consegna dei ruoli

1. Per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese; per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo.

art. 5

Riassunto dei ruoli erariali

1. Per i soli ruoli erariali, il CNC redige un riassunto in quattro esemplari dei ruoli consegnati a ciascun concessionario in una stessa data e trasmette i primi due al concessionario e il terzo e il quarto, rispettivamente, alla ragioneria provinciale dello Stato e all'ufficio finanziario incaricato del riscontro contabile competenti in ragione dell'ambito del concessionario cui sono stati consegnati i ruoli. Il modello del riassunto è approvato con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Con decreto dirigenziale, adottato dalle Amministrazioni delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere stabilito che la trasmissione del riassunto prevista dal comma 1 avvenga in via telematica.

art. 6

Contenuto minimo della cartella di pagamento

1. Il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, devono essere elencati nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell'ambito.
2. Ai fini dell'esposizione nella cartella di pagamento delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ciascun soggetto creditore fornisce al CNC le avvertenze concernenti le modalità e i termini di impugnazione relativi alle proprie entrate, redatte in forma chiara e facilmente comprensibile.

art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 ottobre 1999.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Agenzia del Territorio

Circolare n. 6 del 13.08.2002 (estratto)

Voltura catastale. Violazione delle norme ed applicazioni delle relative sanzioni.

La disciplina delle sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni catastali e, segnatamente, quelle in materia di voltura, è riconducibile al contesto normativo di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina generale in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

Al riguardo, per una cognizione più organica della materia, si rimanda alle disposizioni impartite dall'Agenzia del Territorio con la circolare n. 2 - prot. UDA/784 - del 17 aprile 2002.

Tanto premesso, avuto riguardo anche a specifici quesiti posti dalle strutture periferiche di questa Agenzia, si ritiene opportuno, in questa sede, fornire alcuni ulteriori chiarimenti in ordine a particolari aspetti che hanno riflessi sull'attività sanzionatoria, per gli adempimenti connessi alla presentazione delle domande di voltura.

1. Procedimento sanzionatorio adottabile per tardiva presentazione della domanda di voltura. Individuazione dei soggetti autori della violazione e destinatari delle sanzioni, degli Uffici competenti alla contestazione della violazione ed all'irrogazione della sanzione.

Riferimenti temporali da considerare in alcune ipotesi di fattispecie sanzionabili.

Ai sensi della previsione normativa di cui all'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, i soggetti tenuti a presentare la domanda di registrazione degli atti civili o giudiziali od amministrativi sono altresì tenuti a richiedere le conseguenti volture catastali. Ai soggetti che non ottemperano alle richiamate disposizioni, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce, è applicabile la sanzione prevista dall'art. 12 dello stesso decreto n. 650/1972. Lo stesso adempimento incombe, nei casi di trasferimento per causa di morte, ai soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione, individuati dal comma 2 dell'art. 28 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

In merito all'individuazione dell'Ufficio competente alla contestazione della violazione ed all'irrogazione della sanzione, si chiarisce che l'Ufficio che riceve la domanda, deve procedere alla riscossione della sanzione, insieme alla liquidazione dei tributi, solo se ricorrono i presupposti per il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del decreto legislativo n. 472 dell'anno 1997). In caso contrario e qualora la domanda di voltura non sia stata presentata all'Ufficio nella cui circoscrizione si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti, l'adozione degli atti finalizzati alla contestazione ed irrogazione della sanzione e la gestione dell'eventuale contenzioso, spettano a quest'ultimo, in quanto Ufficio destinatario della domanda di voltura.

In ordine all'accertamento della tardiva presentazione della domanda di voltura, in alcune particolari fattispecie, si fa presente quanto segue.

Nell'ipotesi che l'Ufficio delle Entrate non dovesse restituire il titolo, munito degli estremi dell'avvenuta registrazione, nel termine utile per la successiva presentazione della domanda di voltura in catasto, conformemente a quanto già disposto con la lettera circolare prot. n. 3/1208 del 7 aprile 1978 e in adesione ai principi normativi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), si autorizzano gli Uffici ad accettare le domande di voltura senza l'indicazione completa dei soprarichiamati riferimenti di registrazione. In questi casi, tuttavia, sulla stampa del documento deve essere obbligatoriamente dichiarata la data di registrazione, intendendosi per tale quella nella quale il titolo è stato presentato al competente Ufficio delle Entrate. Da tale data decorre il periodo di trenta giorni e gli ulteriori adempimenti previsti dal soprarichiamato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650.

2. Procedimento sanzionatorio adottabile nelle ipotesi di omessi adempimenti da parte dei soggetti richiedenti la voltura automatica, a seguito di esito negativo della stessa.

Com'è noto, la voltura automatica, richiesta contestualmente alla presentazione della nota di trascrizione presso i Servizi di pubblicità immobiliare, sostituisce la tradizionale domanda di voltura e pertanto, se prodotta nei termini, non può dar luogo a sanzioni.

Qualora l'esecuzione automatica della voltura abbia esito negativo l'Ufficio ne dà notizia al richiedente, con l'indicazione delle cause della mancata registrazione. In tale ipotesi il richiedente è tenuto ad integrare i dati in precedenza indicati nella nota di trascrizione, oppure a presentare, qualora ne ricorrano le condizioni, la nuova domanda di voltura cartacea o in forma digitale "Voltura 1.0", senza dover corrispondere alcun tributo. In mancanza di tali adempimenti, da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della mancata esecuzione della voltura, l'Ufficio provvede a notificare, con le modalità normativamente previste, l'atto di contestazione della violazione in parola, ai fini dell'applicazione della relativa sanzione.

CNC – Consorzio Nazionale Concessionari

Centro Elaborativo di Verona

PROMEMORIA

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL RICEVIMENTO DEL RUOLO.

- Controllo e verifica della Congruità dei dati del ruolo elaborato con la minuta.
- Apposizione del visto sui modelli MODRU004 E MODRU003.
- Per i Ruoli con stampa Avvisi di pagamento anticipare via fax al numero 045/8182748 il modello MODRU004 debitamente vistato.

Tale richiesta consente di accelerare i tempi di elaborazione, stampa e spedizione degli avvisi, rispettando la scadenza della prima rata.

ATTENZIONE: La scadenza della prima rata degli avvisi è indicata in alto a destra del riepilogo mod. MODRIEPAV.

- Restituzione di tutti i modelli originali MODRU003 E MODRU004 VISTATI E TIMBRATI al CNC di Verona - Corso Milano 92/b -37138 Verona.
- Possono essere allegati al ruolo che riceverete i seguenti tabulati:
 1. tabulato importi minimi
 2. tabulato variazioni fisiche e giuridiche
 3. tabulato scarti anagrafici da confronto con Sogei
 4. tabulato lista partite scartate
- Per l'eventuale verifica delle partite scartate e/o variate dall'Anagrafe Tributaria Centrale (Sogei) utilizzare l'indirizzo di posta elettronica: SIATEL@ SOGEI.IT (Anagrafe Tributaria Centrale) o il sito Internet:
http://www.entrato.finanze.it_servizi/duplicatocf/introduzione.htm
ANNULLANDO alla fine la richiesta.

Si precisa in particolare che sul tabulato RIF99BK7 (Lista partite scartate ente impositore) i ruoli da supporto sono da considerarsi partite scartate e non iscritte a ruolo oltre a quelle evidenziate dagli asterischi a destra anche, solo per i tributi tarsu, quelle inferiori a euro 0,26.

- Le partite scartate dovranno essere riproposte con la prossima minuta di ruolo.

Per facilitare l'acquisizione dei dati fondamentali (es. n° rate , scadenza ecc) si invita ad utilizzare i prospetti accompagnatori dei ruoli inviati, compilati in ogni loro parte.

- Per una facile consultazione delle tabelle tributi ed altri dati utili per una corretta compilazione della minuta di ruolo si può consultare il sito internet : www.ascocnc.it/tabelle.htm.
- Per ulteriori informazioni il CNC-Sede di Verona è a vostra disposizione contattando i numeri telefonici 045/8182720-8182721-8182725.
- E' stato predisposto un nuovo servizio di Call-center con i seguenti numeri 045/8182723-717-718.

Prospetto accompagnatorio da allegare ad ogni nuova minuta ruolo per Cartelle

Num. protocollo ente DATA PROT...../...../

Descrizione ENTE

Codice Ente Tipo Ufficio Codice Ufficio

Specie Ruolo1..... Flag Coattivo Tipo Compenso1.....

Codice Tributo/...../...../...../...../...../.....

Anno Riferimento (in presenza di più anni indicare VARI)

Num. Articoli..... CARICO

Num. Rate

Nome File R:RUOV_____ .TXT

Codice Centro 390

Data Ricezione Fornitura/...../..... N° prot. CNC

Num. Progr. Fornitura

Dati Ente N. ART..... CARICO.....

Scarti da bk7/b40 N. ART..... CARICO.....

Scarti importi minimi N. ART..... CARICO.....

Scarti da Sogei N. ART. CARICO

Tot. Ruolo formato n. Ruoli N. ART..... CARICO

Nota bene: i campi nei riquadri sono di pertinenza del CNC

DATA SPEDIZIONE RUOLI/...../.....



Ufficio Provinciale di PADOVA
(Catasto)

Padova, li _____

PROT. n. _____/VP Al/la Sig.re/ra _____

Verbale n. _____

Atto di contestazione per violazione di norme tributarie

Art. 16 - D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

- Rilevato che la S.V. ha presentato:
la **dichiarazione di variazione** n. _____ del ____/____/____,
concernente n. ____ unità immobiliari, **oltre il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione**, previsto dal combinato disposto dell'art. 20 del R.D.L. 652/39 e dell'art.12 dell'Istruzione per la conservazione del Catasto:
Comune di _____, sez. ____, fg. _____, mapp. _____, sub.____
Via _____, n. _____;
- ritenuto che la determinazione e l'entità della sanzione, come di seguito specificate, è avvenuta avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 7 del D.L.gs n. 472/97;
- constatato, inoltre, che nel triennio precedente la data della presente violazione non è incorso in altra violazione della stessa indole, non definita ai sensi dell'art. 13 (ravvedimento operoso) o dell'art. 16 (definizione agevolata) del D.Lgs. 472/97, per la quale, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, si applica l'aumento fino alla metà della stessa sanzione;
- considerato che per tale infrazione è irrogabile la sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 31, comma 2, del R.D.L. 652/39, convertito, con modificazioni, nella L. 1249/39, rivalutata dall'art. 8, comma 1, del D.L. 332/89, e cioè da un minimo di € 10,00 ad un massimo di € 103,00, per ogni unità immobiliare urbana;

con il presente atto viene contestata la violazione della norma sopra richiamata che comporta l'applicazione, per ciascuna unità immobiliare, della sanzione pecuniaria così determinata:

a) sanzione	€ 60.00	euro sessanta/00
b) aumento sanzione	€ //	euro //

ed il recupero dei seguenti oneri accessori:

c) spese di notifica	€ 5.16	euro cinque/16
d) altre spese	//	
e) totale sanzione:	€ 60 x n. ____ uiu = € _____.	00 euro _____/00



f) spese notifica € 5,16 euro cinque/16

TOTALE € _____,16 euro _____/16

Ai sensi dell'art.16, comma 3, del D.Lgs. 472/97, la controversia **può essere definita nel termine di 60 gg.** dalla notifica del presente verbale con il pagamento delle sanzioni richiamate al punto e) ridotte ad un quarto (€ _____,00) e degli oneri accessori di cui al punto f) (€ 5,16)

per complessivi € _____,16 (euro _____/16) invece di € _____,16.

Il versamento potrà essere effettuato direttamente presso la Cassa di quest'Ufficio mediante versamento in contanti (**presentare copia del presente verbale**) oppure inviando assegno CIRCOLARE NON TRASFERIBILE (**non assegno bancario**) intestato all'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Padova con allegata **copia del presente verbale**;

Qualora la S.V. non intenda addivenire alla definizione agevolata della controversia, potrà produrre deduzioni difensive a questo Ufficio ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 472/97, ovvero, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova, ai sensi dell'art. 18, comma 1, nel D.Lgs. 472/97 nonché delle disposizioni sul processo tributario contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

A tale riguardo il contribuente deve:

- intestare il ricorso in bollo alla Commissione Tributaria Provinciale.
- notificare il ricorso all'Ufficio Provinciale che ha emesso il provvedimento spedendolo all'Ufficio stesso, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all'impiegato addetto dell'Ufficio il quale ne rilascia ricevuta.

Nel ricorso il contribuente deve indicare: le proprie generalità, il proprio codice fiscale, il rappresentante legale se il ricorrente è una società o un ente, la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto, l'Ufficio Provinciale contro cui ricorre, gli estremi dell'atto impugnato, i motivi del ricorso, le conclusioni cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale.

E' opportuno che il contribuente allegghi al ricorso copia del provvedimento impugnato.

Costituzione in giudizio.

Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.

Il fascicolo deve contenere: l'originale del ricorso se è stato notificato tramite Ufficiale giudiziario oppure la fotocopia del ricorso, sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per posta o consegnato; la fotocopia



della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento; la fotocopia del provvedimento impugnato.

Chi soccombe in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Nell'allegato sono riportate le norme procedurali menzionate aventi maggiore rilevanza.

Le informazioni relative al presente atto, nonché la richiesta di riesame del medesimo, in sede di autotutela, possono essere inoltrate allo scrivente Ufficio provinciale di Padova, piazzale Stazione, 6 – tel. 049-661322.

Il responsabile del procedimento è il Capo del Reparto III, _____.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

art. 2 - Sanzioni amministrative.

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.
2. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. (Omissis)

art. 7 - Criteri di determinazione della sanzione.

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. (Omissis)

art. 8 - Intransmissibilità della sanzione agli eredi.

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

art. 16 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.

art. 18 - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi.

1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie. (Omissis)

art. 26 - Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria.

1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.
2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto.
3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.

Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546 - Disposizioni sul processo tributario

art. 2 (come modificato dall'art. 12 della Legge del 28/12/2001 n. 448) - Oggetto della giurisdizione tributaria.

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio

sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. (Omissis).

art. 18 – Il ricorso.

1. Il processo e' introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui e' diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale; c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.
4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente.

art. 20 – Proposizione del ricorso.

1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate. (Omissis).

art. 21 – Termine per la proposizione del ricorso.

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto.



Ufficio Provinciale di PADOVA

(Catasto)

Padova, li _____

PROT. N. _____ / _____ Al/la Sig./ra _____

Verbale N. _____

Atto di contestazione per violazione di norme tributarie

Art. 16 - D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

- Rilevato che la S.V. in data ___/___/_____ ha presentato la **domanda di voltura** NCT –NCEU prot n. _____ relativa all’atto rep. n. _____ del ___/___/_____, registrato il ___/___/_____ **oltre il termine di 30 gg.** prescritto dall’art. 3 del D.P.R. 650/72;
- ritenuto che la determinazione e l’entità della sanzione, come di seguito specificate, è avvenuta avuto riguardo ad elementi quali la gravità della violazione, dall’attività volta all’eliminazione e/o all’attenuazione delle conseguenze della violazione medesima, nonché dalle condizioni soggettive (economiche e sociali) dell’agente;
- constatato, inoltre, che nel triennio precedente la data della presente violazione non è incorso in altra violazione della stessa indole, non definita ai sensi dell’art. 13 (ravvedimento operoso) o dell’art. 16 (definizione agevolata) del D.Lgs. 472/97, per la quale, ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto, si applica l’aumento fino alla metà della stessa sanzione;
- considerato che per tale infrazione è irrogabile la sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall’art.12 del D.P.R. 650/72, rivalutata dall’art. 8, comma 1, del D.L. 332/89, e cioè da un minimo di € 15,00 ad un massimo di € 61,00;

con il presente atto viene contestata la violazione della norma sopra richiamata che comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria così determinata:

a) sanzione	€ 17,00	euro diciassette/00
b) aumento sanzione	€ //	euro //

ed il recupero dei seguenti oneri accessori:

c) spese di notifica	€ 5,16	euro cinque/16
d) altre spes(2) (_____ // _____)		
TOTALE	€ 5,16	euro cinque/16
	€ 22,16	euro ventidue/16

Ai sensi dell’art.16, comma 3, del D.Lgs. 472/97, la controversia può essere definita nel termine di 60 gg. dalla notifica del presente verbale con il **pagamento delle sanzioni**



richiamate ai punti a) e b) ridotte ad un quarto (€ 4,25) e degli oneri accessori di cui ai punti c), d) (€ 5,16) per complessivi € 9,41 (**euro nove e centesimi 41**) invece di € 22,16.

Il versamento potrà essere effettuato direttamente presso la Cassa di quest'Ufficio mediante versamento in contanti (**esibire copia del presente verbale**) oppure inviando ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE intestato ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICIO PROVINCIALE DI PADOVA, Piazzale Stazione, 6/A con **allegata copia del presente verbale**

Qualora la S.V. non intenda addivenire alla definizione agevolata della controversia, potrà produrre deduzioni difensive a questo Ufficio ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 472/97, ovvero, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova, ai sensi dell'art. 18, comma 1, nel D.Lgs. 472/97 nonché delle disposizioni sul processo tributario contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

A tale riguardo il contribuente deve:

- intestare il ricorso in bollo alla Commissione Tributaria Provinciale.
- notificare il ricorso all'Ufficio Provinciale che ha emesso il provvedimento spedendolo all'Ufficio stesso, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all'impiegato addetto dell'Ufficio il quale ne rilascia ricevuta.

Nel ricorso il contribuente deve indicare: le proprie generalità, il proprio codice fiscale, il rappresentante legale se il ricorrente è una società o un ente, la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto, l'Ufficio Provinciale contro cui ricorre, gli estremi dell'atto impugnato, i motivi del ricorso, le conclusioni cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale.

E' opportuno che il contribuente alleghi al ricorso copia del provvedimento impugnato.

Costituzione in giudizio.

Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.

Il fascicolo deve contenere: l'originale del ricorso se è stato notificato tramite Ufficiale giudiziario oppure la fotocopia del ricorso, sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per posta o consegnato; la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento; la fotocopia del provvedimento impugnato.

Chi soccombe in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Nell'allegato sono riportate le norme procedurali menzionate aventi maggiore rilevanza.

Le informazioni relative al presente atto, nonché la richiesta di riesame del medesimo, in sede di autotutela, possono essere inoltrate allo scrivente Ufficio provinciale di Padova, piazzale Stazione, 6 - tel.049-661322.

Il responsabile del procedimento è il Capo del Reparto III, _____.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dott. ing. Giovanni Fuggetti

Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

art. 2 - Sanzioni amministrative.

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.

2. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. (Omissis)

art. 7 - Criteri di determinazione della sanzione.

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. (Omissis)

art. 8 - Intransmissibilità della sanzione agli eredi.

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

art. 16 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.

art. 18 - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi.

1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie.

(Omissis)

art. 26 - Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria.

1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.

2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto.

3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.

Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546 - Disposizioni sul processo tributario

art. 2 (come modificato dall'art. 12 della Legge del 28/12/2001 n. 448) - Oggetto della giurisdizione tributaria.

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché

le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. (Omissis).

art. 18 – Il ricorso.

1. Il processo e' introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui e' diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale; c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.
4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente.

art. 20 – Proposizione del ricorso.

1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate. (Omissis).

art. 21 – Termine per la proposizione del ricorso.

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto.

Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 650 - Perfezionamento e revisione del sistema catastale

3. Obbligo delle volture catastali.

Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziali od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali.

Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione.

Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio tecnico erariale della provincia dove ha sede l'ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti.

È data facoltà di inviare le domande di volture per posta, mediante plico raccomandato.

12. Sanzioni.

Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 30.000 a lire 120.000, sempreché non abbiano ottemperato all'invito loro rivolto di provvedere nel termine improrogabile di trenta giorni alla eliminazione della irregolarità accertata a loro carico; l'inosservanza di tutti i termini temporali è tuttavia contestabile immediatamente.

Le inosservanze di cui al comma precedente possono essere accertate tanto all'atto della presentazione della domanda di volture quanto durante la sua esecuzione in catasto.

Se nell'atto e nella conseguente domanda di volture viene fatto riferimento ad un tipo di frazionamento privo della prescritta dichiarazione di conformità alle norme di legge, sempreché ciò non dipenda dall'inosservanza del termine previsto al secondo comma del precedente art. 5 da parte dell'ufficio tecnico erariale, devono essere assoggettati alla medesima pena pecuniaria il tecnico che ha firmato il tipo stesso ed il responsabile della presentazione della domanda di volture.

A carico degli inadempienti saranno in ogni caso poste anche tutte le eventuali spese occorse all'ufficio tecnico erariale per fornirsi di quanto sia stato inutilmente richiesto agli interessati, ai sensi del primo comma del presente articolo (omissis).